

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3533

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMINO, MARONI, CALZAVARA, ALBORGHETTI, ANGHINONI, BALLAMAN, BALOCCHI, BAMPO, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BORGHEZIO, CALDEROLI, CAPARINI, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, CIAPUSCI, PAOLO COLOMBO, COPERCINI, COVRE, DALLA ROSA, DOZZO, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FAUSTINELLI, FONTAN, FONTANINI, FROSIO RONCALLI, GAMBATO, GIANCARLO GIORGETTI, GNAGA, GRUGNETTI, MICHIELON, MOLGORA, PAOLO, PIROVANO, PITTINO, RIZZI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SANTANDREA, SIGNORINI, STEFANI, STUCCHI, VASCON

Nuove norme per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo

Presentata il 7 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da decenni i Paesi economicamente sviluppati stanziavano una parte delle proprie risorse per aiutare lo sviluppo economico e sociale dei Paesi meno fortunati; questa politica, detta di « cooperazione allo sviluppo », impegna oltre 50 miliardi di dollari all'anno per la realizzazione di progetti in tutte le aree del mondo, ed è ormai diventata una componente fondamentale delle relazioni internazionali. Con il passare del tempo la cooperazione allo sviluppo ha acquisito un'importanza sempre crescente nei rap-

porti tra gli Stati e rappresenta una componente non secondaria della politica estera. Anche l'Italia è intervenuta, seppure in ritardo, in questo settore con la costituzione di un Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri; le tappe normative fondamentali sono state la legge n. 38 del 1979, la legge n. 73 del 1985, che istituiva il Fondo aiuti italiani (FAI), e infine la legge n. 49 del 1987, che è quella attualmente in vigore. Nata con intenti nobilissimi e per risolvere bisogni concreti,

la nostra politica di cooperazione ha vissuto traversie giudiziarie che hanno messo a nudo negligenze, incompetenza, connivenze e malversazione. Decine di personaggi eccellenti, anche nell'ambito del Ministero degli affari esteri, sono stati rinviati a giudizio, ma la conclusione dell'*iter* giudiziario e l'accertamento delle responsabilità paiono ancora di là da venire. È peraltro accertato che somme ingentissime di denaro sono state sperperate e rubate, sottraendole, per interessi di singoli o di partiti, al fine ultimo che si proponevano: l'aiuto agli indigenti del Terzo Mondo. Tutto questo ha portato alla definizione di « malacooperazione » che, immeritabilmente, coinvolge in un giudizio negativo anche le persone e le strutture che hanno agito con coscienza e professionalità nell'attuazione di questa politica. La Commissione parlamentare di inchiesta, istituita per la verifica della attuazione della politica di cooperazione, ha evidenziato che le negligenze ed i comportamenti delittuosi sono stati facilitati dalla complessità dei meccanismi normativi, dalla incompleta realizzazione delle strutture previste dalla legge n. 49 del 1987 e dalla mancanza di controlli da parte delle istituzioni, anche ai massimi livelli (Governo, Ministero degli affari esteri, Commissioni esteri di Camera e Senato, Corte dei conti, SIM, eccetera). A tale riguardo la Commissione parlamentare di inchiesta e varie forze politiche hanno auspicato l'istituzione di una Commissione parlamentare permanente con il compito di esprimere pareri in merito alle direttive ed agli indirizzi relativi alla politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e di esercitare la vigilanza sulla sua attuazione. Alla luce di quanto appurato, risulta evidente la necessità di modificare gli attuali quadri istituzionali e normativi, fermo restando l'obbligo morale di alleviare le drammatiche situazioni socio-economiche che interessano tanta parte del nostro pianeta. In quanto sopra esposto sono evidenziate le ragioni della seguente proposta di legge che tiene conto di alcune direttive fondamentali:

trasferire in gran parte al territorio, attraverso le strutture regionali, il compito

e la responsabilità dell'attuazione della politica di cooperazione, sottraendo potere all'apparato burocratico centralista a favore delle forze vive economico-sociali;

questa politica sarà attuata in due direttive fondamentali: la prima di tipo umanitario, attraverso le strutture del volontariato, la seconda di sostegno economico per la creazione di *joint venture* utilizzando le piccole e medie imprese. L'intervento finanziario avverrà sia utilizzando lo strumento del « dono », a fondo perduto, per le emergenze umanitarie e i progetti di sviluppo sociale, sia attraverso il credito agevolato.

Del resto, come ha messo in evidenza il recente congresso organizzato dal Governo americano sulla nuova filosofia di finanziamento ai Paesi in via di sviluppo, è attraverso la concessione di microprestiti direttamente a piccoli imprenditori, artigiani, cooperative di donne, agricoltori, che si potranno conseguire quei risultati benefici non ottenuti attraverso la mediazione delle grandi strutture finanziarie internazionali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla politica ambientale, a quella culturale e al coinvolgimento delle popolazioni interessate nella realizzazione dei progetti, nel rispetto della storia e delle tradizioni locali. Siamo fermamente convinti che una intelligente ed onesta politica di cooperazione possa non soltanto indurre un miglioramento delle condizioni socio-economiche delle popolazioni del Terzo Mondo ma anche prevenire un'immigrazione incontrollata e selvaggia in progressivo aumento nei Paesi industrializzati. Tale immigrazione incontrollata non soltanto rappresenta un problema serio sotto l'aspetto occupazionale, criminale, eccetera, per i Paesi sviluppati, ma espone gli immigrati stessi allo sfruttamento e ad ogni sorta di vessazioni. La presente proposta di legge prevede il decentramento, su base regionale, della politica di cooperazione. In tale quadro vengono istituite le agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo

(ARCS) con il compito di finanziare i micro-progetti di cooperazione (importi inferiori a 250 mila ECU) con finalità di tipo prevalentemente umanitario da affidare alle organizzazioni non governative (ONG) e del volontariato, e di erogare finanziamenti agevolati per la realizzazione di *joint venture* tra le imprese dei Paesi in via di sviluppo e le piccole e medie imprese italiane (PMI) operanti in ambito regionale al duplice scopo di creare sul posto opportunità di lavoro e condizioni di vita migliori e di favorire la crescita e l'internazionalizzazione del comparto economico delle PMI. Le ARCS saranno riunite e coordinate da una Federazione delle agenzie regionali per la cooperazione (FARCS) cui sarà demandato il compito di assicurare che le ARCS operino nel rispetto degli indirizzi generali e delle priorità definiti dal Parlamento, di verificare i risultati delle attività di cooperazione da esse intraprese e di finanziare i macro-progetti di cooperazione (importi superiori ai 250 mila ECU). Al Ministero degli affari esteri, cui non sarà più attribuita alcuna responsabilità diretta nella gestione dei progetti di cooperazione, verrà demandato il compito di curare l'elaborazione ed il costante aggiornamento dei programmi-Paese relativi ai Paesi in via di sviluppo ai quali il Parlamento deciderà di destinare gli aiuti pubblici. Questo permetterà alle ARCS ed alla FARCS di impostare le proprie attività di cooperazione in maniera mirata ed efficace. Sarà inoltre di competenza del Mi-

nistero degli affari esteri l'attuazione delle attività di cooperazione su base multilaterale e multilaterale come partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo, partecipazione agli aiuti erogati dalla Unione europea, sostegno finanziario — attraverso i contributi volontari — al bilancio ed alle attività degli organismi internazionali operanti nel settore della cooperazione, con particolare riferimento alle organizzazioni facenti parte dell'ONU. Gli interventi di emergenza connessi a calamità naturali, carestie, epidemie, e che per il loro carattere di gravità ed imprevedibilità richiedono il rapido approntamento di derrate, beni, farmaci, attrezzature, servizi essenziali, eccetera, e l'effettuazione di missioni di soccorso, devono essere affidate alla competenza ed al coordinamento di organizzazioni specializzate (Protezione civile, Croce Rossa). Nella ripartizione dei fondi pubblici che il Parlamento destinerà alla cooperazione dovrà essere prevista una copertura finanziaria per l'effettuazione di tali interventi di emergenza. In materia di concessione di crediti per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali e per la fornitura di impianti, macchinari e beni strumentali, la competenza sarà demandata alle organizzazioni finanziarie specializzate (Medio-credito centrale, Sace, eccetera) che opereranno sulla base degli indirizzi e delle priorità fissate dal Parlamento e sulla scorta delle disponibilità finanziarie stanziata a tale scopo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La cooperazione con i Paesi terzi è lo strumento mediante il quale l'Italia contribuisce all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo nel pieno rispetto del patrimonio ambientale e delle tradizioni locali, contribuendo inoltre al soddisfacimento dei bisogni primari ed in particolare alla salvaguardia della vita, al miglioramento della sua qualità e alla tutela dei diritti dell'uomo. Particolare attenzione è posta, inoltre, alla sanità di base, al conseguimento dell'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, al miglioramento della condizione femminile, dell'infanzia e degli anziani, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU, dalla Carta delle Nazioni Unite e dalle convenzioni stipulate dalla Unione europea e dagli Stati membri con i Paesi in via di sviluppo ed in conformità alle politiche comunitarie e internazionali di cooperazione.

2. Lo Stato, le regioni ed i soggetti pubblici e privati a ciò abilitati, conformemente alla presente legge e nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, attuano e controllano le attività di cooperazione con i Paesi beneficiari mediante progetti e interventi su scala locale, nazionale e internazionale, e si impegnano a sostenere le finalità della cooperazione previste dalla presente legge nei consessi e nei convegni nazionali ed internazionali.

3. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per finanziare o realizzare, direttamente o

indirettamente, attività di carattere strategico-militare o comunque non attinenti alle finalità della presente legge.

ART. 2.

(Indirizzi generali).

1. Il Governo presenta, ogni tre anni, un disegno di legge di definizione degli indirizzi generali dell'attività di cooperazione in cui sono stabilite le priorità geografiche e settoriali, nonché lo stanziamento e la ripartizione delle risorse finanziarie, suddivise per annualità, e destinate alla cooperazione bilaterale e multilaterale, agli interventi di emergenza ed agli aiuti alimentari.

2. Per l'attuazione degli indirizzi generali, definiti dal Parlamento ai sensi del comma 1, è istituita la Federazione delle agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata « Federazione ». Alla Federazione è demandata la promozione, l'approvazione, l'affidamento e il supporto tecnico, organizzativo e informativo dei macro-progetti di cooperazione bilaterale di cui alla presente legge, nonché la verifica periodica dello stato di attuazione e gli esiti delle attività di cooperazione.

3. Per la promozione, l'affidamento e l'approvazione, nonché il supporto tecnico, organizzativo e informativo, dei micro-progetti di cooperazione bilaterale allo sviluppo sono istituite, ai sensi dell'articolo 7, le agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominate « agenzie regionali ».

4. L'affidamento dell'esecuzione di progetti di cooperazione di iniziativa governativa avviene mediante gare d'appalto pubbliche, ai sensi della normativa nazionale e di quella applicata dalla Unione europea per l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo. Deve inoltre essere considerata la possibilità di consentire che l'esecuzione delle gare d'appalto sia demandata al Paese beneficiario.

5. Il Ministero degli affari esteri ha il compito, acquisendo tutte le informazioni ed i dati necessari, di elaborare i pro-

grammi Paese ed assicurare il loro periodico aggiornamento. Per la realizzazione di tale obiettivo, il Ministero degli affari esteri si avvale del normale flusso dei rapporti con le rappresentanze diplomatiche presso i Paesi in via di sviluppo e delle relazioni politiche con i relativi Governi. Sono, altresì, utilizzati le informazioni provenienti dai Paesi donatori e dalle istituzioni finanziarie internazionali, nonché i risultati delle riunioni dei gruppi consultivi promossi dalla Banca mondiale. Il Ministero degli affari esteri, attua, inoltre, una verifica periodica della documentazione prodotta dalla Banca mondiale, dalla Unione europea e da altri organismi internazionali sia pubblici che privati, dalle passate esperienze della cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo e dalle esperienze di organismi non governativi (ONG). A tal fine, il Ministero degli affari esteri cura la preparazione di una documentazione illustrativa che:

a) fornisca il quadro della situazione del Paese in via di sviluppo e in cui siano evidenziati la strategia di sviluppo e i fabbisogni del Paese;

b) indichi le priorità temporali degli interventi di cooperazione e le sinergie che si devono realizzare tra questi;

c) registri gli interventi già attuati o in via di attuazione da parte di organismi internazionali, altri donatori e organismi non governativi, anche ai fini del possibile coordinamento con iniziative nello stesso settore;

d) identifichi i settori di attività e le aree geografiche del Paese in via di sviluppo in cui la cooperazione italiana potrebbe attuare il proprio intervento. Il Ministero degli affari esteri riceve, tramite le proprie strutture nei Paesi in via di sviluppo, le richieste di intervento avanzate dai vari Paesi, purché dotate di valide e complete documentazioni progettuali e valuta la loro ammissibilità rispetto ai criteri generali di indirizzo dell'attività di cooperazione, alle priorità geografiche e settoriali, alla consistenza e ripartizione delle risorse finanziarie fissate dal Parlamento,

nonché in base alle indicazioni scaturite dai programmi Paese elaborati per i vari Paesi in via di sviluppo. Nessun impegno può essere assunto nei confronti dei Paesi in via di sviluppo relativamente a progetti che non rientrano nel quadro di riferimento fissato dal programma Paese relativo, o dei quali non è stata preventivamente accertata la fattibilità in termini tecnico-economici, di congruità dei costi, di compatibilità ambientale, sociale e legislativa. Il Ministero degli affari esteri provvede a fornire alla Federazione le richieste di intervento formulate dai Paesi in via di sviluppo giudicate ammissibili, corredate dalla relativa documentazione tecnico-economica illustrativa e dalla data di documentazione concernente i programmi Paese. Nell'attuazione delle attività di cooperazione da parte della Federazione e delle agenzie regionali, il Ministero degli affari esteri assicura l'assistenza necessaria nei rapporti con le Autorità dei Paesi beneficiari, avvalendosi di personale particolarmente competente e dotato dell'esperienza necessaria nel campo della cooperazione. Il Ministero degli affari esteri cura direttamente l'attuazione della cooperazione multilaterale e multilaterale come previsto all'articolo 4.

ART. 3.

(Cooperazione bilaterale).

1. Nelle attività di cooperazione bilaterale rientrano:

a) l'elaborazione di studi e progettazioni, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, nonché la realizzazione di progetti di sviluppo integrati, avendo come primario riferimento l'inserimento nei programmi Paese elaborati dal Ministero degli affari esteri, dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali specializzate in materia;

b) il sostegno all'alfabetizzazione, nonché alla formazione professionale dei

cittadini dei Paesi in via di sviluppo, da attuare *in loco* ed in Italia;

c) l'attuazione di programmi di sviluppo agroalimentare finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza alimentare;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti ad opera di organizzazioni non governative anche con l'invio di volontari, cooperanti ed esperti;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile, nonché il sostegno a programmi educativi di procreazione responsabile;

f) l'incentivazione ad una più ampia partecipazione popolare nei Paesi in via di sviluppo alla progettazione e gestione delle iniziative di sviluppo, tenendo conto delle tradizioni locali e con incentivi soprattutto per l'artigianato e le piccole e medie imprese locali;

g) gli accordi commerciali privilegiati e la promozione di associazioni di imprese con piccole e medie imprese dei Paesi in via di sviluppo;

h) la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo, da operare di concerto con enti pubblici e privati del settore;

i) l'incentivazione di iniziative per la tutela ambientale, lo sviluppo compatibile e la valorizzazione delle culture locali e degli scambi culturali.

2. I macro-progetti di cooperazione bilaterale ammessi ai benefici previsti dalla presente legge devono essere espressione di proposte ufficiali presentate dai Governi e dalle regioni od organismi similari nei Paesi beneficiari e considerate ammissibili in base agli indirizzi ed alle priorità stabilite dal Parlamento, ed in riferimento alle indicazioni dei programmi Paese. Per i micro-progetti di cooperazione bilaterale, nonché per le iniziative umanitarie promosse dalle organizzazioni non governative

è sufficiente la richiesta e l'accordo del Governo del Paese beneficiario. Tutti i progetti presi in considerazione ai fini di un finanziamento devono essere corredati da uno studio di impatto ambientale.

3. L'attività bilaterale di cooperazione allo sviluppo è finanziata mediante stanziamenti a fondo perduto e mediante il cofinanziamento dei progetti promossi o affidati ai sensi della presente legge, a seconda delle esigenze del Paese beneficiario e della natura dell'intervento. Nell'esecuzione delle attività di cooperazione deve essere tenuta in considerazione la possibilità di operare in regime non esclusivamente legato alle forniture di beni nazionali, particolarmente del caso dei prestiti. La concessione di crediti di aiuto è demandata ad un apposito ente o istituto pubblico, scelto fra quelli già esistenti o da istituire, che ha il compito di operare in sinergia con gli altri organismi esistenti nel settore. Nella concessione di crediti agevolati devono essere previsti l'applicazione di tassi passivi di interesse e la fissazione di un periodo per la restituzione del prestito variabili a seconda della situazione economica del Paese ricevente. La realizzazione degli interventi straordinari e di emergenza recepiti direttamente dall'Italia o dalla Unione europea o da altri organismi internazionali è demandata ad un ente pubblico già esistente o da istituire, ed è attuata nei limiti delle risorse finanziarie fissate dal Parlamento.

4. Le iniziative nell'ambito della cooperazione bilaterale allo sviluppo di cui alla presente legge possono essere finanziate e realizzate in tutti i Paesi compresi nella fascia di reddito annuo *pro capite* non superiore ai 3.000 ECU, i cui Governi non siano considerati a livello internazionale responsabili di sistematiche violazioni dei diritti umani, fatta eccezione per gli interventi d'emergenza. Tale reddito di riferimento di 3.000 ECU *pro capite* è calcolato con il metodo della parità di potere di acquisto elaborato dalle Nazioni Unite. In tale calcolo si deve tenere conto delle valutazioni che possono eventualmente emergere in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

(OCSE) relativamente al principio della gradazione per i Paesi ai quali non è più consentito attribuire lo *status* di Paesi in via di sviluppo a seguito dei risultati conseguiti nel proprio sviluppo. Si deve parimenti tener conto del « consensus » che fissa la soglia massima di reddito annuale *pro capite* dei Paesi in via di sviluppo.

ART. 4.

*(Cooperazione multilaterale
e multilaterale).*

1. In conformità agli indirizzi generali espressi dal Parlamento, il Ministro degli affari esteri cura le relazioni con le banche, i fondi e gli organismi internazionali che operano nell'ambito della cooperazione multilaterale e assicura, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la partecipazione finanziaria alle loro risorse attraverso la concessione di contributi obbligatori e volontari.

2. Il Ministro degli affari esteri relaziona annualmente al Parlamento sull'attività di sua competenza.

ART. 5.

(Compiti della Federazione).

1. Il Ministero degli affari esteri trasmette alla Federazione le richieste di realizzazione di macro-progetti di cooperazione presentate dal Governo dello Stato beneficiario. La Federazione deve decidere nei tempi e secondo le modalità di cui all'articolo 10, in merito alla approvazione del macro-progetto. Per i macro-progetti approvati, gli studi di fattibilità, il monitoraggio e la valutazione successiva alla loro realizzazione sono effettuati da enti esterni e indipendenti e i costi sono a carico della Federazione.

2. La Federazione orienta e coordina l'attività delle agenzie regionali nel loro complesso al fine di garantire la regolare ed efficace applicazione della presente legge.

3. Per la cooperazione bilaterale effettuata attraverso la realizzazione di macroprogetti, nonché le politiche di cooperazione allo sviluppo degli altri Paesi e degli organismi internazionali e comunitari, la Federazione ha il compito di curare la tempestiva pubblicità su apposito bollettino delle informazioni relative a tali progetti.

4. Tutti i progetti promossi su iniziativa di organizzazioni non governative devono prevedere forme di partecipazione al finanziamento dei programmi da parte dei soggetti realizzatori secondo modalità da determinare con apposita normativa in misura non inferiore al 50 per cento delle spese complessivamente sostenute.

5. I progetti affidati sono finanziati ai sensi della presente legge nella misura del 70 per cento del costo complessivo ed il restante 30 per cento è posto a carico dell'organizzazione non governativa affidataria.

6. Possono accedere ai benefici della presente legge anche i soggetti pubblici e privati riconosciuti idonei negli altri Paesi dell'Unione europea.

ART. 6.

(Composizione della Federazione).

1. La Federazione è costituita da tre organi, il consiglio, la giunta e il comitato di controllo, che si riuniscono periodicamente e sono rinnovati ogni quattro anni.

2. Il consiglio è presieduto a rotazione da uno dei suoi membri ed è composto da un rappresentante permanente dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro; da un esponente per ciascuna delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dell'industria, dell'agricoltura, delle piccole e medie imprese, del commercio e dell'artigianato; da dieci esperti nel campo della cooperazione scelti dal consiglio stesso; da cinque rappresentanti delle organizzazioni non governative, riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 8, più rappresentative o delle loro federazioni. Il consiglio recepisce ed attua gli indirizzi

programmatici della cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle priorità geografiche e settoriali e della ripartizione delle disponibilità finanziarie decise dal Parlamento e svolge la funzione di orientamento e coordinamento delle agenzie regionali. Il consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno.

3. La giunta è l'organo esecutivo della Federazione ed è composta da un rappresentante per ogni agenzia regionale, da dieci membri nominati dal consiglio e da dieci esperti di cooperazione reclutati sulla base della normativa stabilita dalla Federazione. È presieduta a rotazione da un rappresentante delle agenzie regionali, e si riunisce una volta al mese. La giunta provvede all'attuazione delle delibere del consiglio, ha facoltà propositiva nei suoi confronti, e commissiona, effettua e valuta le verifiche di propria competenza di cui all'articolo 10. La giunta relaziona regolarmente al consiglio e invia annualmente al Parlamento una relazione sull'attività di cooperazione bilaterale italiana svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione contiene le valutazioni del comitato di controllo.

4. Il comitato di controllo è composto da dieci revisori ufficiali dei conti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; i revisori controllano il bilancio e le spese della Federazione e delle agenzie regionali nonché la legittimità formale e sostanziale del loro operato. Il comitato è presieduto a rotazione da uno dei suoi membri, si riunisce ogni tre mesi e riferisce al consiglio.

5. La Federazione indice annualmente un incontro pubblico cui partecipano le imprese, gli enti pubblici, gli istituti, le organizzazioni non governative, i rappresentanti della stampa, e tutti i soggetti interessati alle attività di cooperazione allo sviluppo. La Federazione illustra gli indirizzi, gli orientamenti, le scelte in materia di cooperazione, nonché l'attività espletata dalle agenzie regionali nell'ambito delle iniziative di cooperazione loro affidate e la situazione relativa all'utilizzo dei finanziamenti destinati dall'Italia alla cooperazione

e dei conseguenti impegni economici assunti. La federazione riferisce sugli indirizzi e sulle attività di cui al precedente periodo alle Commissioni parlamentari competenti ogni volta che ne sia richiesta.

6. La Federazione deve istituire una banca dati in cui confluiscono tutti i dati relativi alle attività di cooperazione di sua competenza e di competenza delle agenzie regionali e che devono essere accessibili al pubblico. Nella banca dati devono essere inseriti indicativamente i seguenti dati:

a) la programmazione triennale degli indirizzi generali e della ripartizione delle risorse finanziarie;

b) le relazioni annuali ed i relativi bilanci relativi all'attività di cooperazione, comprensive dell'indicazione delle procedure di assegnazione, degli organismi appaltanti, dei destinatari e degli importi;

c) sintesi esaustive dei programmi Paese elaborati dal Ministero degli affari esteri;

d) documentazione relativa alle iniziative affidate alle organizzazioni non governative;

e) elenco sintetico delle iniziative per le quali è in preparazione una gara di appalto.

7. Le modalità di gestione e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 6 sono definite contestualmente alla fissazione dei criteri organizzativi della Federazione.

8. Le imprese e gli studi di consulenza che intendono cooperare con la Federazione e con le agenzie regionali devono essere iscritti in appositi elenchi, realizzati secondo il sistema DACON separatamente per le varie tipologie di imprese, per le varie specializzazioni e per le rispettive esperienze di cooperazione già maturate. Gli elenchi sono costituiti e mantenuti sistematicamente aggiornati a cura della Federazione e delle agenzie regionali. Da tali elenchi devono essere selezionati elenchi limitati di imprese necessarie ad attivare le procedure di gara. Le modalità di iscri-

zione agli elenchi, la traduzione italiana dei formulari DACON, le procedure di estrazione degli elenchi, nonché le modalità per assicurare il sistematico coinvolgimento di nuovi soggetti, sono definite con apposito regolamento della Federazione.

9. Al consiglio è demandata la definizione dello statuto e del regolamento della Federazione e della propria organizzazione e del funzionamento interno.

ART. 7.

(Agenzie regionali per la cooperazione allo sviluppo).

1. Presso ciascuna regione e provincia autonoma è istituita l'agenzia regionale per la cooperazione allo sviluppo. L'agenzia regionale è composta da quindici membri nominati dalla giunta regionale o provinciale, tra cui viene eletto il presidente. Ne fanno comunque parte rappresentanti delle associazioni di volontariato e delle piccole e medie imprese più rappresentative a livello regionale.

2. Le agenzie regionali promuovono, approvano, affidano e cofinanziano la realizzazione dei micro-progetti di cooperazione socio-economica e umanitaria. Per i micro-progetti approvati, gli studi di fattibilità, il monitoraggio e la valutazione successiva alla loro realizzazione sono effettuati da enti esterni e indipendenti e sono a carico delle agenzie regionali.

3. Le agenzie regionali devono agevolare l'inserimento nelle attività di cooperazione internazionale delle piccole e medie imprese nonché dei consorzi e delle società consortili costituite in forma cooperativa tra piccole imprese industriali o artigianali e di servizi che operano e hanno sede nella regione. Le agenzie regionali devono, in particolare, valutare le opportunità di finanziare imprese miste in Paesi in via di sviluppo tenendo conto dei seguenti criteri:

a) prevalente specializzazione produttiva delle piccole e medie imprese regionali;

b) l'esistenza di altri strumenti regionali, nazionali o comunitari di incentivazione degli investimenti delle piccole e medie imprese;

c) l'esistenza e le caratteristiche dei distretti industriali presenti in ambito regionale, interregionale e comunitario;

d) il coinvolgimento di soggetti politici mediati, come le associazioni imprenditoriali territoriali e di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i consorzi;

e) la disponibilità di manodopera qualificata o eventualmente da qualificare tramite appropriati programmi di formazione. Le agenzie regionali devono, in particolare, procedere alla approvazione di investimenti correttamente valutati dal punto di vista economico e che prevedano il coinvolgimento effettivo di tutte le parti interessate, attraverso la partecipazione al rischio.

4. Le agenzie regionali svolgono un ruolo di supporto informativo a favore dei soggetti cooperanti che operano nell'ambito regionale e promuovono iniziative di sensibilizzazione sui temi della cooperazione allo sviluppo, anche mediante la promozione di corsi di studio e di convegni.

5. Le agenzie regionali, sulla base di norme e criteri fissati dalla Federazione, istituiscono un albo regionale delle organizzazioni non governative riconosciute idonee.

6. Le agenzie regionali promuovono e sostengono le iniziative delle organizzazioni non governative di volontariato operanti nella regione.

7. Nell'espletamento delle proprie attività di cooperazione le agenzie regionali possono operare anche su basi di aggregazione multiregionale.

8. Le agenzie regionali presentano alla Federazione un rapporto semestrale sulle attività realizzate ed in corso di realizzazione, ed un programma previsionale annuale a carattere progettuale, economico e finanziario.

ART. 8.

(Idoneità delle organizzazioni non governative).

1. Possono operare nel campo della cooperazione ai sensi della presente legge le organizzazioni non governative cui è riconosciuta l'idoneità da parte delle agenzie regionali.

2. L'idoneità di cui al comma 1 è attribuita sulla base di specifici requisiti stabiliti con apposita normativa, che attestano la capacità ed esperienza delle organizzazioni non governative nel campo della cooperazione.

3. La valutazione dei risultati dei programmi realizzati dalla organizzazione non governativa e dei suoi comportamenti sul piano operativo, gestionale, amministrativo-contabile, dei rapporti tenuti con le istituzioni, con gli interlocutori interessati e con quelli coinvolti nella realizzazione del programma, unitamente alla verifica della capacità di mobilitazione sociale ed economica, sono gli elementi che la Federazione provvede a raccogliere, ogni due anni, al fine di procedere ad una valutazione complessiva sull'affidabilità della organizzazione non governativa. Il livello di affidabilità attribuita all'organizzazione non governativa è relativo ad uno specifico settore di attività e specializzazione.

4. Le modalità di affidamento dei progetti delle organizzazioni non governative devono ispirarsi a criteri di maggiore semplicità rispetto a quelli previsti per le imprese, sia relativamente alla elargizione di doni sia per il finanziamento delle associazioni di imprese per le piccole e medie imprese.

ART. 9.

(Macro-progetti di cooperazione).

1. Ai fini della presente legge si definiscono macro-progetti tutti i progetti di cooperazione i cui costi complessivi di realizzazione preventivati superano i 250 mila ECU (EURO).

ART. 10.

*(Approvazione dei progetti
di cooperazione).*

1. La Federazione, tramite il proprio consiglio, e le agenzie regionali valutano la compatibilità dei progetti di propria competenza con le rispettive previsioni di bilancio e di disponibilità finanziarie e con le priorità geografiche e settoriali decise dal Parlamento, nonché la conformità dei progetti alle finalità della presente legge.

2. Le agenzie regionali informano dei progetti esaminati la Federazione che può esprimere entro trenta giorni, attraverso il suo organo permanente di supervisione, parere motivato sugli stessi.

3. La Federazione e le agenzie regionali si pronunciano circa l'approvazione o meno dei rispettivi progetti entro il termine improrogabile di centocinquanta giorni dalla loro presentazione sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui alla presente legge.

4. Per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alla gestione del progetto, all'impatto ambientale e al grado di integrazione del progetto nel quadro socio-economico del Paese beneficiario, nonché per il monitoraggio e la valutazione successiva alla realizzazione dei progetti, la Federazione e le agenzie regionali si avvalgono di organismi esterni e indipendenti di consulenza che presentano i requisiti da determinare in base alla normativa fissata dalla Federazione.

ART. 11.

*(Personale addetto alle agenzie regionali
e alla Federazione).*

1. I criteri e le modalità di assunzione degli esperti e del personale tecnico che a qualsiasi titolo prestano servizio per le agenzie regionali o la Federazione, o negli enti ad essi collegati, nonché le loro qualifiche, sono fissate sulla base della normativa stabilita dalla Federazione che deve prevedere, in particolare, la necessaria dif-

ferenziazione dei ruoli, tecnico, amministrativo e contabile, e la necessità di sottoporre a regolare verifica la loro esperienza, competenza professionale e la qualità delle loro prestazioni. Le retribuzioni di tale personale non devono in ogni caso superare la media di quelle stabilite dalla Unione europea.

ART. 12.

(Risorse finanziarie).

1. Il Parlamento fissa triennialmente, con legge ordinaria, l'ammontare dei fondi disponibili per la cooperazione italiana allo sviluppo, definendo altresì le quote destinate all'attività delle agenzie regionali e della Federazione, al settore della cooperazione multilaterale, alla concessione dei crediti d'aiuto, agli aiuti di emergenza, agli aiuti alimentari ed al settore delle borse di studio. Tali fondi sono gestiti dal Ministero del tesoro ed iscritti in appositi capitoli di bilancio. Essi sono trasferiti alla Federazione ed alle varie agenzie regionali sulla base dei progetti da esse promossi e realizzati nell'anno precedente e sulla base del bilancio preventivo annuale da esse predisposto. Tali finanziamenti sono soggetti a decadenza in caso di violazioni e inadempienze nella gestione degli stessi fondi.

2. L'approvazione, dei progetti di cooperazione da parte della Federazione è subordinata, a pena di nullità, al rispetto dei limiti di spesa deliberati dal Parlamento nella legge triennale di cui al comma 1.

3. Le agenzie regionali sono sostenute finanziariamente anche dalle rispettive regioni, secondo i criteri e le modalità fissati con apposita legge regionale.

ART. 13.

(Contributi deducibili).

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogate da persone fisiche e giuridiche a favore delle organizzazioni non governative che svolgono attività di coopera-

zione allo sviluppo, e che sono ritenute idonee dalla Federazione ai sensi dell'articolo 8, sono deducibili dal reddito imponibile netto al fine dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), nella misura massima del 5 per cento del reddito.

ART. 14.

(Norme di attuazione).

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono emanate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli organi di cui alla presente legge devono essere istituiti entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Gli statuti e i regolamenti attuativi relativi agli organi rappresentativi ed al rispettivo personale, che a qualsiasi titolo presta servizio nelle agenzie regionali e nella Federazione, devono essere emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è abrogata.

